Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Lunedì, 10 luglio 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCIX seduta pubblica per giovedì 13 luglio 1978, alle ore 10,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti » (2222).

(5706)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. **1208.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, appprovato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il finanziamento per un posto di professore di ruolo, presso la facoltà di agraria, per l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 514, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1977, n. 223, è trasferito alla cattedra di enologia.

E' approvata e resa esecutiva la relativa annessa convenzione, stipulata a Milano il 7 novembre 1975, nonchè quella stipulata il 21 ottobre 1975.

La tabella I, per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della predetta facoltà, resta fissa a 7+3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE

MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1209**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come apppresso:

L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 144. — Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero complessivo di 30 da ripartire nei tre anni di corso.

Gli articoli 153, 154 e 155, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 153. — La scuola di specializzazione in reumatologia, istituita presso la facoltà di medicina dell'Università di Ferrara, ha la durata di 4 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.

Art. 154. — Non potranno essere concesse per nessun titolo abbreviazioni di corso. Il numero complessivo degli iscritti nei quattro anni di corso non potrà essere superiore a 30.

Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti come specificato nell'art. 155.

Art. 155. — Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;

2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;

3) biochimica di interesse reumatologico;

4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;

5) immunologia reumatologica;

6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale).

2° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale);

2) esami di laboratorio in reumatologia;

3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;

4) farmacologia reumatologica;

5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;

6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).

3° *Anno*:

1) clinica e terapia ortopedica (biennale);

2) fisioterapia reumatologica;

3) idro-climatologia di interesse reumatologico;

4) reumo-artropatie professionali;

5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).

4° *Anno*:

1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;

2) riabilitazione del malato reumatico;

3) clinica e terapia ortopedica (biennale);

4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).

L'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, n. 478, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 157. — La scuola di specializzazione in oftalmologia, che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia, ha sede presso la clinica oculistica dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica oculistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1210.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli da 134 a 138, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

L'art. 138, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per conseguire il diploma di specialista in oftalmologia, gli iscritti al termine dei corsi, oltre a superare le prove di esame nelle singole materie, dovranno discutere una dissertazione scritta su un argomento di oftalmologia e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1978, n. **345.**

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Le unità navali in dotazione all'Esercito sono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato.

I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.

Con decreto del Ministro della difesa saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1978
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **346.**

Modificazione allo statuto della Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto della Fondazione per l'insegnamento enologico ed agrario, in Conegliano (Treviso), approvato con regio decreto 16 dicembre 1906.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1978.

Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382;

Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, con il quale, nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante;

Vista la delibera del CIPE in data 23 dicembre 1977, con la quale è stato approvato il programma energetico nazionale aggiornato ed in particolare il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed avuto riguardo ai criteri di attuazione e agli obiettivi contenuti nella delibera predetta;

Considerato che l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione costituisce pubblico servizio e resta soggetta al regime della concessione ai sensi dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Attesa la opportunità di determinare gli indirizzi di Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative, delegate alle regioni, relative alla distribuzione di carburanti;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Fermo restando che l'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta alla concessione prevista dall'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, le funzioni amministrative relative a detti impianti devono essere svolte con l'osservanza dei seguenti indirizzi generali:

1) entro trenta giorni dalla data del presente decreto, deve essere completato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle prefetture, ciascuno per la parte di propria competenza, il trasferimento alle regioni degli atti relativi alle funzioni ad esse delegate;

2) per realizzare l'obiettivo previsto dal piano energetico nazionale il numero dei punti di vendita deve essere ridotto del 10%, entro il 31 dicembre 1980: a tal fine in linea generale devono essere revocate le concessioni relative agli impianti il cui erogato di vendita nell'anno 1976 sia stato inferiore a litri 100.000.

L'individuazione di tali punti di vendita è effettuata, con la collaborazione degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, sulla base di risultanze dei registri di carico e scarico di cui alla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Per determinare l'erogato di ciascun impianto sono presi in considerazione il g.p.l. per autotrazione, la benzina super, la benzina normale ed il gasolio per autotrazione, per i reali quantitativi erogati.

Sono escluse dalla revoca le concessioni relative agli impianti il cui erogato nel 1976 sia stato inferiore a litri 100.000 purché attivati in tale anno e quindi in fase di avviamento, o per cause di forza maggiore a carattere temporaneo comprovabili con il venduto conseguito negli anni 1975 e 1977.

Parimenti non devono essere revocate le concessioni relative ad impianti con erogato inferiore a litri 100.000 ubicati in località montane, piccole isole, e centri isolati ove costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 km sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione. Nel caso di più punti di vendita, qualora l'applicazione di tale criterio determini una distanza tra gli impianti residui sulla viabilità ordinaria superiore a 30 km, deve essere revocata solamente la concessione più vicina alla data di scadenza;

3) nessuna nuova concessione, fatta eccezione per le autostrade, e i raccordi autostradali, può essere assentita fino al 31 dicembre 1980 a meno che non sia rilasciata in corrispondenza della chiusura di un impianto esistente.

Per l'attuazione del comma precedente è esclusa la possibilità di utilizzare uno solo degli impianti le cui concessioni debbono essere revocate secondo il criterio indicato al punto 2).

Non potranno essere autorizzate modifiche agli impianti esistenti che consistono nella installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante a meno che queste non siano la risultante del concentramento di altri impianti, fatta eccezione per l'aumento dello stoccaggio e/o per la sostituzione di colonnine a semplice erogazione con altre a doppia erogazione dello stesso prodotto;

4) le regioni devono predisporre, entro il 31 marzo 1979, un piano che, tenuto conto della situazione degli impianti in esercizio nel territorio di competenza, con la esclusione di quelli le cui concessioni sono da revocare ai sensi del precedente punto 2), garantisca la presenza di impianti di distribuzione anche nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale, nonché individui, ai fini della relativa chiusura, gli impianti ubicati nei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, che turbino i valori storici ed ambientali e costituiscano grave intralcio o pericolo alla circolazione. Il piano, pertanto, deve indicare le aree idonee ed i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti situati nei centri storici, trasferimento che i titolari delle concessioni relative potranno ottenere entro un periodo di cinque anni.

Il piano deve contemplare anche una razionale distribuzione delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self service, corrispondente alle esigenze dell'utenza interessata, favorendo all'uopo il trasferimento delle apparecchiature stesse da un impianto ad un altro del medesimo concessionario.

Il piano deve prevedere, inoltre, che per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del metano per uso di autotrazione, debbono essere rispettati dei limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve prevedere che il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l. nonchè le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l. possano essere autorizzate solo nel caso in cui gli impianti di g.p.l. autorizzati, sulla base delle rilevazioni regionali, non raggiungano il 3 % dell'intera rete e che comunque siano rispettati limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

Il piano deve prevedere pure che il carico degli impianti decentrati e meno remunerativi, mantenuti a garanzia del pubblico servizio, venga equamente suddiviso tra gli operatori presenti nella regione per evitare fughe da queste zone e conseguente creazione di ulteriori squilibri del sistema.

Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 marzo 1979, il piano di cui sopra;

5) nel quadro dei criteri indicati nei punti precedenti le regioni sono tenute a salvaguardare il ruolo degli operatori indipendenti, per non alterare sostanzialmente il loro peso nel sistema distributivo;

6) entro il 30 settembre 1978 le imprese che esercitano l'attività di distribuzione di carburanti devono provvedere alla creazione di un fondo a carattere nazionale per la corresponsione di indennizzi a favore dei concessionari dei punti di vendita previsti al primo comma del punto 2), con esclusione di quelli di cui al quinto comma dello stesso punto 2), nonchè a favore di quegli operatori che rinuncino volontariamente alle concessioni non trovando elementi oggettivamente validi per restare sul mercato, o per prevedere un'ipotesi di trasferimento.

L'indennizzo sarà corrisposto per le revoche disposte o per le rinunce a partire dalla data 11 marzo 1978 e fino al 31 dicembre 1980.

Il fondo è alimentato dagli operatori petroliferi in misura proporzionale alla propria quota di mercato, sulla base di quanto concordato fra le parti, tenendo conto dei vari oneri economici conseguenti alla cessazione dell'attività per la revoca o la rinuncia delle concessioni relative ai punti di vendita oggetto della ristrutturazione e dei conseguenti problemi sociali dell'occupazione della mano d'opera.

Qualora entro il 31 dicembre 1978 il fondo, di cui sopra non venga costituito e concordato con le parti interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze provvederà a predisporre un apposito disegno di legge;

7) la determinazione ai sensi dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, del numero massimo degli impianti nell'ambito del territorio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, per una razionale programmazione degli investimenti nel settore compete al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere delle regioni e tenuto conto delle proposte avanzate dalle medesime nonchè dell'esigenza di rispettare la direttiva del piano energetico nazionale che fissa in misura superiore al 40 % degli impianti, la presenza globale delle aziende ENI nella rete di distribuzione nazionale;

8) in relazione alle esigenze di carattere unitario connesse con l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione di carburanti sulla rete autostradale nazionale ed attinenti agli interessi dell'utenza autostradale e tenuto conto dell'entità degli investimenti, le funzioni amministrative relative agli impianti ubicati lungo le autostrade e sui raccordi con caratteristiche autostradali continuano ad essere esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., e sentito il Ministro delle finanze;

9) gli impianti di distribuzione carburanti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione, rimangono soggetti all'autorizzazione del prefetto secondo le disposizioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

10) le regioni, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, debbono accertare le finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori;

11) le regioni provvedono anche al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facoltà spettanti alla competente autorità marittima;

12) fino al 31 dicembre 1980 i trasferimenti degli impianti da una località ad un'altra possono essere assentiti solo se si tratti di impianti installati e funzionanti, e sempre che la nuova ubicazione prescelta sia ad adeguata distanza dal più vicino impianto similare posto sulla stessa direttrice di marcia, in relazione al volume di traffico.

Le concentrazioni di due o più impianti in uno unico debbono essere incoraggiate e prese in esame in via prioritaria;

13) l'autorizzazione prevista dalla lettera *f*), dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è necessaria per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti o di nuove attrezzature presso punti di vendita già esistenti.

La predetta autorizzazione è altresì necessaria per il rinnovo delle concessioni in scadenza e per il trasferimento degli impianti su nuove ubicazioni;

14) alle commissioni consultive costituite presso le regioni debbono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei vari enti e categorie interessati ai problemi della distribuzione dei carburanti;

15) tenuto presente il carattere pubblico del servizio che gli impianti stradali di distribuzione di carburanti sono chiamati ad assolvere, le regioni, salvo eventuali diverse determinazioni da assumersi con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, sono tenute ad assicurare nei giorni feriali un'apertura di detti impianti per non meno di dieci ore nel periodo estivo e di nove ore e mezzo nel periodo invernale.

Gli impianti di metano e di g.p.l., non inseriti in un complesso di distribuzione con altri carburanti, sono esonerati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dai turni di chiusura festiva.

Nei giorni festivi deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti, opportunamente dislocati nella regione, che non sia inferiore al 25% di quelli in esercizio.

Il servizio notturno deve essere assicurato con un numero di punti di vendita non inferiore al 3% degli impianti in funzione di ogni regione.

Gli erogatori di carburanti che funzionano con il sistema self service debbono restare aperti ininterrottamente.

Gli impianti ubicati sulle autostrade debbono svolgere servizio continuativo ed ininterrotto;

16) al fine di consentire una costante e puntuale verifica degli obiettivi fissati nel settore della distribuzione dei carburanti e l'aggiornamento della relativa politica, le regioni sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite i rispettivi commissari di Governo:

a) il numero degli impianti esistenti nella regione suddivisi per concessionario, per tipo, per prodotto e per fascia di erogato;

b) le concessioni revocate per rinuncia volontaria, per motivi di pubblico interesse e per la realizzazione della ristrutturazione di cui al punto 2), nonchè le concessioni cessate per scadenza del termine e per decadenza del concessionario, le concessioni rilasciate in sostituzione di autorizzazioni in scadenza o scadute e le autorizzazioni per il trasferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. S.I.R.T Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, con effetto dal 20 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1976, 19 novembre 1976 e 21 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5537)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 16 maggio 1978, con la quale l'Associazione nazionale comuni italiani ha designato il nuovo rappresentante in sostituzione del dottor Elio Bragaglia;

Decreta:

Il sig. Olivio Mancini è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Elio Bragaglia e in rappresentanza dell'A.N.C.I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 430 di sego animale, provenienza U.S.A., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 427.205 di cui al mod. *B*-Import n. 3626980 rilasciato dalla Banca generale di credito di Milano in data 24 dicembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca generale di credito di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 427.205 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5298)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 300 di latte in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 833.700 di cui al mod. *B*-Import n. 4661833 rilasciato dalla Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano, in data 1° luglio 1974 e, per la quale è stata tentata la rivendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi (mai avvenuta);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 833.700 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5313)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978 e 6 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5535)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma con effetto dal 1° luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1977, 31 ottobre 1977 e 11 marzo 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 agosto 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5533)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 22 dicembre 1977 e 11 marzo 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1978 e 6 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 2 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 15 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5536)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.

Sostituzione di un componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1977, con il quale il dott. Luigi Iovine è stato sostituito dal dott. Aldo Crimi;

Visto il fonogramma protocollo n. 2463, con il quale è stato designato il nuovo rappresentante della Campania in sostituzione del dott. Aldo Crimi;

Decreta:

Il dott. Salvatore Armato, assessore regionale al commercio della regione Campania — o in sua sostituzione il prof. Vincenzo Vaccaro, coordinatore servizio commercio — partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta ed in sostituzione del dott. Aldo Crimi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5575)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Autorizzazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per investimenti zootecnici, mangimistici e di trasformazione di prodotti agricoli in genere;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977, con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902 anche i progetti relativi ai seguenti tipi di allevamenti zootecnici a carattere industriale:

a) allevamenti suinicoli proporzionati a connessi stabilimenti di lavorazione e conservazione della carne;

b) allevamenti suinicoli specializzati nella ricerca, selezione e diffusione di soggetti riproduttori;

c) allevamenti suinicoli e di bovini connessi a stabilimenti industriali, i cui sottoprodotti rappresentano la quota alimentare base dell'allevamento stesso;

d) allevamenti avicoli;

e) allevamenti di ovini;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto Istituto ad effettuare i finanziamenti in questione, con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto la realizzazione di progetti relativi ai tipi di allevamenti zootecnici a carattere industriale, di cui alla delibera del CIPE in data 31 maggio 1977, punto 2.

L'Istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla società IB-MEI, in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4-*ter* della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Viste le delibere del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978, concernenti l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società IB-MEI di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla predetta azienda hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 26 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5603)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, determinazione delle circoscrizioni elettorali e nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la comunicazione in data 18 marzo 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, prospetta l'opportunità di stabilire la data unica delle elezioni per il giorno 29 ottobre 1978;

Vista la lettera n. 306 S.G. in data 23 maggio 1978, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato dott. Giovanni Imperatrice quale presidente della commissione elettorale centrale per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nella seduta del 28 giugno 1978, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono indette per il giorno 29 ottobre 1978 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con sede in Torino;

Lombardia, con sede a Milano;

Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;

Emilia-Romagna, con sede a Bologna;

Toscana, Umbria e Marche, con sede a Firenze;

Lazio, con sede a Roma;

Molise, Abruzzo e Campania, con sede a Napoli;

Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari;

Sicilia, con sede a Palermo;

Sardegna, con sede a Cagliari.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Componenti:

Spatuzza dott. Francesco, dirigente superiore;

Terzo dott. Augusto, primo dirigente;

Piccini dott. Luigi; primo dirigente;

Messina dott. Mario, primo dirigente;

Miccio dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione;

Porreca dott. Silvino, direttore aggiunto di divisione.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 15 luglio 1978.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

1ª *Commissione*

PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Billi ing. Sergio, dirigente superiore.

Componenti:

Garola Maria Antonietta, ispettore capo, isp. reg. lav. Torino;

Muzzi Francesco, segretario principale, U.R.L.M.O. Torino;

Ghio Adelio, segretario capo, U.R.L.M.O. Genova;

Pavanello Giovanni Carlo, segretario, U.P.L.M.O. Torino;
Mazzoni Ugo, collocatore principale, sez. com. lavoro Sori (Genova);
Groppo Lombardo Luisa, ispettore principale, isp. prov. lav. Alessandria.

2a *Commissione*

LOMBARDIA

Presidente:
Figliolia ing. Ilde, dirigente superiore, isp. reg. lav. Milano.

Componenti:
Enni Angelo, direttore capo r.e., U.P.L.M.O. Milano;
Aprea Carmine, direttore capo aggiunto, U.P.L.M.O. Como;
Gardi Archimede, segretario principale, U.R.L.M.O. Milano;
Gianino Salvatore, primo ispettore, isp. prov. lav. Milano;
Cisotto Guerrino, collocatore superiore, sez. com. lav. Busto Arsizio (Varese);
Pontoglio Mario, ispettore, isp. prov. lav. Bergamo.

3a *Commissione*

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:
Carillo dott. Antonio, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Venezia.

Componenti:
Nicolini Franco, ispettore dirigente agg., isp. reg. lav. Venezia;
Genovese Armando, ispettore principale, isp. prov. lav. Vicenza;
Biral Eleonora, coadiutore superiore, U.P.L.M.O. Venezia;
De Toma Nicola, segretario, U.P.L.M.O. Venezia;
Faccincani Giordano, ispettore principale, isp. prov. lav. Verona;
Fattori Bruno, collocatore principale, sez. com. lav. Spinea (Venezia).

4a *Commissione*

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:
Vagliani dott. Angelo, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Bologna.

Componenti:
Selleri Angelo, ispettore superiore, isp. reg. lav. Bologna;
Dalmonte Danilo, ispettore superiore, isp. prov. lav. Bologna;
Giusti Domenico, direttore, U.R.L.M.O. Bologna;
Fornasari Graziella, collocatore principale, U.P.L.M.O. Bologna;
Bettoli Baratti Adriana, ispettore capo, isp. prov. lav. Bologna;
Tinarelli Luciano, collocatore superiore, sez. com. lav. Crispellano (Bologna).

5a *Commissione*

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

Presidente:
Alberti dott. Isidoro, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Firenze.

Componenti:
Garibaldi Anna Maria, coadiutore principale, U.P.L.M.O. Livorno;
Piazzai Piero, ispettore superiore, isp. reg. lav. Ancona;
Magaldi Bruno, primo ispettore, isp. reg. lav. Firenze;
Carcasci Paolo, ispettore superiore, isp. prov. lav. Firenze;
Bartolini Giuliano, collocatore superiore, sez. com. lav. Montecatini (Pistoia);
De Vecchi Giancarlo, direttore, U.P.L.M.O. Perugia.

6a *Commissione*

LAZIO

Presidente:
Aristodemo dott. Francesco, dirigente superiore, isp. reg. lav. Roma.

Componenti:
Troili Raffaele, ispettore dirigente agg. isp. reg. lav. Roma;
Giovanelli Maria Flaminia, segretario capo, Ministero;
Bruni Pietro, collocatore, sez. com. S. Elia Fiumerapido (Frosinone);
Maglio Glauco, segretario, Ministero;
Basile Giuseppe, direttore capo, Ministero;
Iacchini Claudio, direttore, isp. prov. lav. Roma.

7a *Commissione*

MOLISE, ABRUZZO, CAMPANIA

Presidente:
Tatavitto dott. Pietro, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Napoli.

Componenti:
Valente Francesco, ispettore principale, isp. prov. lav. Chieti;
Tallo Pietro Enzo Alessandro, coadiutore principale, isp. prov. lav. L'Aquila;
Antonielli Ernesto, ispettore dirigente agg., isp. prov. lav. Napoli;
Vecchione Visca Laura, collocatore, U.P.L.M.O. Napoli;
Martino Nicola, collocatore, U.P.L.M.O. Napoli;
Zannino Silvano Leonardo, direttore, U.P.L.M.O. Avellino.

8a *Commissione*

PUGLIE, BASILICATA, CALABRIA

Presidente:
Ottomano dott. Otello, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Bari.

Componenti:
Lallone Mattia Carmine, ispettore dirigente agg., isp. reg. lav. Bari;

Gurrado Michele, ispettore dirigente agg., isp. prov. lav. Lecce;

Ladisa Mario, coadiutore, U.P.L.M.O. Bari;

Cutrignelli Mauro, addetto alla vigilanza, isp. prov. lav. Bari;

De Carlo Angelo Umberto, collocatore superiore, sez. com. lav. Tricase (Lecce);

Lucia Igino Benito, collocatore principale, sez. com. lav. Maida (Catanzaro).

9ª *Commissione*

SICILIA

Presidente:

Livrea dott. Costante, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Palermo.

Componenti:

Tribulato Antonino Mario, direttore capo agg., U.P.L.M.O. Messina;

D'Arca Pietro, primo dirigente, isp. prov. lav. Agrigento;

Giorgianni Francesco, ispettore dirigente agg., isp. reg. lav. Palermo;

Conti Giovanni, ispettore dirigente agg., isp. prov. lav. Palermo;

Augello Pietro, collocatore principale, sez com. Realmonte (Agrigento);

Manilla Rosario, collocatore principale, sez. com. lav. Modica (Ragusa).

10ª *Commissione*

SARDEGNA

Presidente:

Casula dott. Mario, dirigente superiore, U.R.L.M.O. Cagliari.

Componenti:

Angheleddu Graziano, coadiutore principale, isp. prov. lav. Nuoro;

Corpino Lucio, segretario principale, isp. prov. lav. Cagliari;

Atzori Marziano, collocatore principale, sez. com. lav. Sestu (Cagliari);

Dessì Marvito, segretario principale, U.R.L.M.O. Cagliari;

Cocco Mario, addetto principale, U.P.L.M.O. Nuoro;

Fusco Domenico, addetto alla vigilanza, isp. prov. lav. Sassari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5604)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 maggio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gosta Axel Hellqvist, vice console onorario di Svezia a Baia Domizia.

(5553)

In data 30 maggio 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. J. Aarts, vice console dei Paesi Bassi a Milano.

(5554)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 16 giugno 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale per la S.p.a. I.Pla.Ve. e per la cartiera Emilio Boimond.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

2) Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

2) Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(5490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5585, si approva l'atto n. 103299 di repertorio del 19 luglio 1977, col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Battista Felicia, nata il 18 dicembre 1931 in Castel Frentano (Chieti), Di Battista Irma, nata il 5 luglio 1933 a Castel Frentano, Di Battista Giovina, nata il 2 agosto 1937 in Castel Frentano, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estesa mq 600, riportata in catasto alla particella n. 874, del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con il n. 24.

(5523)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5588, si approva l'atto n. 103307 di repertorio del 25 luglio 1977, col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923 n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Camillo, nato a Castel Frentano (Chieti), il 28 ottobre 1898, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 1965, riportate in catasto alle particelle numeri 361, 364 parte, 907 e 910 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 77, 78 e 80.

(5524)

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 5590, si approva l'atto n. 103312 di repertorio del 27 luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a di Camillo Maria, nata a Castel Frentano (Chieti), il 7 maggio 1937, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castel Frentano, estese mq 400, riportate in catasto alle particelle numeri 360 parte e 906 del foglio di mappa n. 3 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 75 e 76.

(5525)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione di immobili costituenti l'aeroporto di Campiglia Marittima

Con decreto 2 giugno 1978, n. 113, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il sedime ed i manufatti costituenti l'aeroporto di Campiglia Marittima (Livorno), contraddistinto nel catasto terreni del comune di Campiglia Marittima con i seguenti dati:

Partita n. 1897:

fog. 59 -	p.lla 23 -	superficie da classificare		Ha. 06.90.00
» » -	» 24 -	» »	»	» 10.95.80
» » -	» 26 -	» »	»	» 07.85.00
» » -	» 27 -	» »	»	» 03.55.70
» 60 -	» 71 -	» »	»	» 02.03.50
» » -	» 72 -	» »	»	» 00.12.00
» » -	» 73 -	» »	»	» 01.71.70
» » -	» 74 -	» »	»	» 18.25.50
» » -	» 82 -	» »	»	» 00.35.90
			Totale . .	Ha. 51.75.10

(5556)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia-Murano

Con decreto interministeriale 23 giugno 1976, n. 677/*bis*, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del deposito munizioni « Lazzaretto Nuovo », sito in Venezia - Murano distinto nel catasto di tale comune al foglio 8, particelle A-7-8-9-10.

(5557)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Selargius

Con decreto interministeriale 14 giugno 1978, n. 698, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Stazione R.T. » sito nel comune di Selargius (Cagliari), località Palla de Cani, distinto nel catasto di tale comune al foglio 11, mappali 35, 32/sub b, 31/sub b, 49/sub b, 50/sub b della superficie complessiva di Ha. 2.03.32.

(5558)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale « Vallaccia »

Con decreto 6 giugno 1978, n. 1684, sono stati revocati i decreti ministeriali 28 gennaio 1970, n. 1073 e 12 settembre 1972, n. 1311, concernenti l'autorizzazione all'imbottigliamento dell'acqua minerale « Vallaccia », rilasciata alla S.p.a. Fonti Levissima, in Cepina Valdisotto (Sondrio).

(5527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 30 maggio 1978, n. 319/P, l'Università di Genova è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Francesca Girani, per l'importo di L. 18.600.000, un appartamento sito in Genova, via Balbi n. 30/8.

(5559)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 388 del 9 giugno 1978, relativa a pagamento di servizi di trasporto su strada ad autotrasportatori « non residenti ».

(5555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 6 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,50	847,50	847,40	847,50	847,50	847,45	847,40	847,50	847,50	847,50
Dollaro canadese . . .	755,05	755,05	755 —	755,05	754,85	755,02	754,70	755,05	755,05	755 —
Franco svizzero	466,40	466,40	466,50	466,40	467 —	466,35	466,70	466,40	466,40	466,40
Corona danese . . .	150,80	150,80	150,80	150,80	150,82	150,75	150,81	150,80	150,80	150,80
Corona norvegese . . .	157,32	157,32	157,50	157,32	157,35	157,30	157,32	157,32	157,32	157,30
Corona svedese	186,35	186,35	186,50	186,35	186,40	186,30	186,38	186,35	186,35	186,35
Fiorino olandese . .	382,89	382,89	383,50	382,89	383,20	382,85	383,05	382,89	382,89	382,90
Franco belga	26,157	26,157	26,19	26,157	26,21	26,10	26,159	26,157	26,157	26,15
Franco francese . .	190,14	190,14	190,25	190,40	190,25	190,10	190,10	190,14	190,14	190,15
Lira sterlina . . .	1585,25	1585,25	1584,25	1585,25	1584,82	1585,20	1585,40	1585,25	1585,25	1585,25
Marco germanico . .	412,14	412,14	412,28	412,14	412,35	412,10	412,08	412,14	412,14	412,15
Scellino austriaco .	57,166	57,166	57,20	57,166	57,16	57,15	57,18	57,166	57,166	57,16
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,65	18,65	18,72	18,60	18,66	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola .	10,844	10,844	10,86	10,844	10,85	10,80	10,845	10,844	10,844	10,84
Yen giapponese .	4,189	4,189	4,1950	4,189	4,19	4,15	4,191	4,189	4,189	4,18

Media dei titoli del 6 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,950
» 5 % (Ricostruzione)	96,500
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni esteri)	96,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	83,450
» 5,50 % » » 1968-83 . .	81,450
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	77,300
» 6 % » » 1970-85 . .	78,800
» 6 % » » 1971-86 . . .	75,775
» 6 % » » 1972-87 . . .	73,650
» 9 % » » 1975-90 . .	81,075
» 9 % » » 1976-91 . . .	81,175
» 10 % » » 1977-92 . . .	85,625
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	101,825
» » » » 1-10-1979 .	101,150
» » » » 78-80 . .	100,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,700
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	97,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	96,275
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,175
» » » 10 % 1- 1-1981	94,675
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,45
Dollaro canadese	754,875
Franco svizzero	466,55
Corona danese	150,805
Corona norvegese	157,32
Corona svedese	186,634
Fiorino olandese	382,97
Franco belga	26,158
Franco francese	190,12
Lira sterlina	1585,325
Marco germanico	412,11
Scellino austriaco	57,173
Escudo portoghese	18,655
Peseta spagnola	10,844
Yen giapponese	4,19

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stato affissa la deliberazione 22 giugno 1978, n. 425/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a venti posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 20 giugno 1977, n. 333/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 luglio 1977.

(5548)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Udine;

La procura generale di Trieste con nota n. 2740/77 dell'8 ottobre 1977, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1977, registrato il 3 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 5 settembre 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine;

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Trieste.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Trieste entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale

è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199, e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 206

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Trieste.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Udine, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo

(4899)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera di concetto-documentalisti ed aiuto bibliotecari di cui alla tabella II, 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Abruzzo	5
Basilicata	6
Calabria	5
Campania	20
Emilia Romagna	30
Friuli-Venezia Giulia	8
Lazio	18
Liguria	12
Lombardia	30
Marche	7
Molise	3
Piemonte	25
Puglia	11
Sardegna	25
Sicilia	5
Toscana	30
Trentino-Alto Adige	2
Umbria	5
Valle d'Aosta	1
Veneto	26
	274

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere; e consentita l'indicazione di un solo contingente regionale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione.

Qualora nella domanda vengano indicati più contingenti regionali la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente regionale indicato per primo;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) la lingua tra quelle elencate nell'art. 5 nella quale intendano sostenere la seconda prova scritta (traduzione);

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di cultura generale a scelta del candidato tra:

1) storia politica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) storia letteraria e artistica d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni.

La commissione formulerà i temi in modo da consentire a ciascun candidato la migliore utilizzazione della propria formazione culturale.

La prova avrà la durata di 8 ore;

b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, di un brano narrativo di senso compiuto da una lingua scelta dal candidato tra latino, francese, inglese, tedesco.

La prova avrà la durata di 6 ore.

Colloquio:

il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte nonchè sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico;

2) normativa concernente la tutela dei beni culturali e ambientali e l'ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

4) elementi di biblioteconomia o di archivistica o di documentalista e catalogazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale, a scelta del candidato.

Art. 6.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla valutazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione giudicatrice dispone di un massimo di 3 decimi per servizi volontari, attinenti alle funzioni di documentalista ed aiuto bibliotecario, lodevolmente prestati per un periodo non inferiore a sei mesi presso l'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali o presso altre biblioteche pubbliche.

I titoli di cui sopra debbono essere documentati mediante dichiarazioni illustrative rilasciate dai direttori degli istituti presso i quali i servizi sono stati effettuati.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nè è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

I titoli da allegare alla domanda possono essere in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 7.

Diario delle prove scritte - Sede di esame

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno nella sede di Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1978, saranno indicati i giorni, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Ammissione al colloquio

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Svolgimento del colloquio

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono far pervenire al Ministero dei beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio attribuito ai titoli, di cui agli articoli 5 e 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo presso un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché in ciascun atto si faccia costatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 149

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . provincia . . il . . ., residente in . . ., provincia . . ., via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a duecentosettantaquattro posti di documentalista e aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1978.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .,

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . .,

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . ., conseguito presso . . nell'anno scolastico . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta;

11) il sottoscritto intende sostenere la prova scritta di traduzione dalla lingua (3) . . . . .;

12) il sottoscritto allega i seguenti titoli (4) . .

Data, .

Firma (5) . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Latina, francese, inglese o tedesca (art. 5 del bando).

(4) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti.

(5) la firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cosenza

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cosenza;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976, 21 ottobre 1977 e 8 giugno 1978, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cosenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Pettinicchio Matteo	punti	92,431	su 132
2. De Negri Errico	»	88,568	»
3. Martino Arcadio	»	85,439	»
4. Vitale Giovanni	»	83,319	»
5. Bartalena Valentino	»	79,594	»
6. Pacifici Luigi	»	79,127	»
7. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
8. Campi Paolo	»	77,412	»
9. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
10. Giglio Francesco	»	77,075	»
11. De Pascale Mario	»	77,018	»
12. Porcile Luciano	»	77,000	»
13. Cerminara Luigi	»	76,622	»
14. Florio Pietro	»	76,193	»
15. Lauletta Angelo	»	75,454	»
16. Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
17. Panuccio Rocco	»	74,079	»
18. Centonze Gaspare	»	72,840	»
19. Mazzella Claudio	»	71,813	»
20. Filippi Davide	»	71,275	»
21. Carusi Agostino	»	71,109	»
22. Ferrari Pietro	»	70,796	»
23. Pavia Aldo	»	70,648	»
24. Di Gilio Vito	»	70,603	»
25. Labriola Antonio	»	70,350	»
26. Amorese Arturo	»	70,232	»
27. Ricotta Giovanni	»	69,825	»
28. Circosta Lorenzo	»	69,676	»
29. Mangione Francesco	»	69,595	»
30. Armocida Elio	»	69,556	»
31. Alfano Antonio	»	68,947	»
32. Recchia Ezio	»	68,927	»
33. Cresta Primo	»	68,588	»
34. Sanna Francesco	»	68,077	»
35. Silvestri Leonardo	»	67,960	»
36. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
37. Strano Giuseppe	»	67,526	»
38. Sorbo Giuseppe	»	67,476	»
39. Ciccone Saverio	»	67,463	»
40. Marcucci Pasquale	»	67,220	»
41. Peretti Nicola	»	67,210	»
42. Taranto Fausto	»	67,033	»
43. Bianchini Virginio	»	66,984	»
44. Augurio Garibaldi	»	66,983	»

45. Patriarca Emilio	punti	66,933	su 132
46 Visone Aniello	»	66,845	»
47. Ferraro Calogero	»	66,463	»
48. Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
49. Liberti Gennaro	»	66,408	»
50. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
51 Passaretti Umberto	»	66,360	»
52. Colavolpe Antonio	»	65,837	»
53. Mita Antonio	»	65,791	»
54. Falciglia Antonino	»	65,652	»
55. Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
56. Bova Antonino	»	64,900	»
57. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	64,832	»
58. Bartalena Piero	»	64,639	»
59. Bellotoma Giovanni	»	63,899	»
60. Zagordo Cosimo	»	63,778	»
61. Converti Carlo	»	63,766	»
62. Guido Pasquale	»	63,598	»
63. Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
64. Pesente Elio	»	63,326	»
65. Marconi Giuseppe	»	62,472	»
66. Gabusi Giovambattista	»	62,198	»
67. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
68. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
69. Casamento Teodoro	»	61,488	»
70. Ruglioni Otello	»	61,119	»
71. Faillace Peppino	»	60,926	»
72. Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
73. Molinaroli Felice	»	60,620	»
74. Ceola Mario	»	58,826	»
75. Sancilio Cosmo	»	58,073	»
76. Saladino Giovanni	»	57,932	»
77. Nitti Gabriele	»	57,905	»
78. Callipo Gaetano	»	57,613	»
79. Magoni Beniamino	»	57,599	»
80. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
81. Camporesi Vittorio	»	57,466	»
82. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
83. Cavalli Costantino	»	57,000	»
84. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
85. Santoro Pasquale	»	56,760	»
86. Lo Cascio Domenico	»	56,318	»
87. D'Angelo Vincenzo	»	56,166	»
88. Abatecola Giovanni	»	55,545	»
89. Patriarca Mario	»	55,520	»
90. Caccavale Antonio	»	55,269	»
91. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
92. Rachele Gregorio	»	55,232	»
93. Lo Iodice Michele	»	54,840	»
94. Liotti Francesco	»	54,666	»
95. Glori Italico	»	54,530	»
96. Famiglietti Mario	»	53,866	»
97. Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
98. Sanna Pio	»	53,766	»
99. Brusamonti Giovanni	»	53,672	»
100. Bruno Carmelo	»	53,500	»
101. Notargiacomo Manlio	»	52,666	»
102. Triarico Ennio	»	52,366	»
103. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
104. Spiezia Giovanni	»	51,866	»
105. Goria Marziale	»	50,472	»
106. Tozzi Giuseppe	»	48,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5354)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Gerna Giuseppe, nato a Milano il 23 marzo 1939 . . . . punti 100 su 100
2. Ghezzi Carlo, nato a Casalmaggiore (Cremona) il 12 agosto 1941 . . . . . » 95 »
3. Giachino Busacca Nice, nato a Messina il 1° settembre 1930 . . . . . . » 79 »
4. Altadonna Olga, nata a S. Teresa Riva il 6 marzo 1942 . . . . » 75 »
5. Rocca Alberto, nato a Nicastro (Catanzaro) il 20 gennaio 1927 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4993)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Pezzani Marco, nato a Varese il 24 settembre 1945 . . . . punti 100 su 100
2. Negri Romana, nata a Bergamo il 21 aprile 1942 . . . . » 85 »
3. Verri Annapia, nata a Stradella il 28 giugno 1945 . . . . » 85 »
4. Pupulin Enrico, nato a Treviso il 4 ottobre 1941 . . . . » 80 »
5. Ghersini Loretta, nata a Piazzola del Brenta il 7 settembre 1944 . . . . . » 75 »
6. Gaetti Maria Teresa, nata a Morro D'Alfa il 17 novembre 1943 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4996)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Spanio Pietro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Candiani Giovanni Battista, direttore della clinica ostetrica e ginecologica Università di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto ostetricia e ginecologia che si terrà a Roma il giorno 6 maggio 1978 in sostituzione del prof. Spanio Pietro rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 360

(5435)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il presidente dell'ospedale « S. Carlo » di Potenza ha comunicato che il prof. Petrone Potito è stato collocato a riposo in data 1° gennaio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Verde Francesco, primario dell'ente ospedaliero di Niscemi (Caltanissetta), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 3 maggio 1978 in sostituzione del prof. Petrone Potito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 *maggio* 1978,
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 358

(5436)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vsto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1 foglio n. 112;

Considerato che l'ente ospedaliero di Cologna Veneta ha comunicato che il prof. Obici Enzo è stato collocato a riposo in data 1° gennaio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cramarossa Benedetto, primario dell'ente ospedaliero di Francavilla Fontana, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 23 marzo 1978 in sostituzione del prof. Obici Enzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 333

(5433)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Bartalena Guido ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Arslan Michele, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Padova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 6 maggio 1978 in sostituzione del prof. Bartalena Guido rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978,
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 359

(5434)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni).

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova (ruolo altre specializzazioni), indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1978, n. 703, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 395, avranno luogo a Roma nei giorni 29 e 30 luglio 1978, alle ore 7,30, presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(5609)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 maggio 1978, concernente il concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza — ruolo del personale addetto agli uffici — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 giugno 1978, alla pag. 4407, all'art. 13, ultimo comma, dove è scritto: «Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto *saranno* applicabili se...», deve leggersi: «Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto *non saranno* applicabili se.. ».

(5608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti n. 1315 del 6 maggio 1976 e n. 1735 del 1° luglio 1976, con i quali è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Nicosia, Pietraperzia e Troina nella provincia di Enna;

Ritenuto di dovere procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni fatte pervenire dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Enna, dall'ordine dei medici della provincia e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato dal decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 3 agosto 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è così costituita:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattei dott. Piero, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Signorelli prof. Saverio, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;

Giammanco prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

Galia dott. Concetto, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Di Franco dott. Francesco, ufficiale sanitario del comune di Agira.

Segretario:

Ottaviano dott. Michele, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice non potrà iniziare le prove di esami prima che siano trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e sarà inoltre affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Enna, dell'ufficio del medico provinciale di Enna e dei comuni interessati al concorso.

Enna, addì 22 maggio 1978

Il medico provinciale: ROTTINO

(4817)

OSPEDALE CIVILE «M. I. LONGO» DI MUSSOMELI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mussomeli (Caltanissetta).

(2428/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2429/S)

OSPEDALE BRONCOPNEUMOTISIOLOGICO « COL. D'AVANZO » DI FOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(2419/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto del servizio di oncologia;

un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di aiuto della seconda divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(2423/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(2424/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(2425/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio astanteria guardia medica e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio astanteria guardia medica e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(2426/S)

OSPEDALE DI MONZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti dei dipendenti ospedalieri previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale della Lombardia n. 46/76.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(2427/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Legnago (Verona).

(2422/S)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI VENOSA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2430/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(2431/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(2460/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(2420/S)

OSPEDALE CIVILE «T. EVOLI» DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo per il servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2421/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 24 *del* 16 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dei servizi di assistenza aperta

Al primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani», successivamente denominata «legge provinciale» è aggiunta la seguente lettera:

«*f*) il soggiorno di vacanza per anziani».

Alla fine dell'art. 8 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

«Il soggiorno di vacanza è una istituzione temporanea, in località particolarmente idonea, avente il fine di dare all'anziano l'occasione di svago e possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali; è dotata di personale qualificato per l'assistenza sociale e sanitaria e per le attività di tempo libero».

Art. 2.

Dei servizi di asistenza residenziale

La lettera *c*) del primo comma e il quarto comma dell'art. 9 della legge provinciale sono soppressi.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale è sostituito dai seguenti:

«Il numero dei posti-letto della casa di riposo non può essere inferiore a 40 nè superiore a 120. Con decreto del presidente della giunta provinciale sarà fissato l'ambito territoriale e demografico minimo per il servizio casa di riposo.

Le singole stanze da letto, dotate di servizi igienici, possono avere uno o due letti e la superficie minima di esse, non considerando i servizi, è stabilita rispettivamente in mq 12 e 20. Almeno il 30 % dei posti deve essere in stanze da un letto».

L'art. 12 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«Il direttore della casa di riposo deve possedere particolari titoli di esperienza in materia di assistenza agli anziani ed essere scelto fra gli assistenti geriatrici, gli infermieri, le assistenti sanitarie visitatrici, gli assistenti sociali, i medici, i sociologi e gli psicologi.

Almeno un terzo del personale addetto all'assistenza immediata degli ospiti deve essere in possesso del diploma professionale di assistente geriatrico o del certificato di frequenza ad un corso di preparazione professionale organizzato dalla provincia o ad analoghi corsi organizzati da altri enti pubblici e privati, che siano stati a ciò autorizzati dalla giunta provinciale.

L'organizzazione del lavoro all'interno dell'istituzione deve prevedere l'attribuzione di funzioni di responsabilità al personale qualificato.

Il personale deve essere impiegato in ciascuna casa in modo da assicurare il rapporto minimo di un addetto all'assistenza immediata ogni sette posti-letto.

Ogni casa di riposo deve avere fra il proprio personale un infermiere e un operatore addetto alle attività di tempo libero degli ospiti e alla cura dei loro rapporti con l'ambiente esterno. A tale fine le case di riposo possono consorziarsi o avvalersi di personale anche a tempo parziale, purchè sia garantita una prestazione di almeno due ore giornaliere ogni 40 ospiti».

L'art. 13 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«Deve essere fatta salva la facoltà di ogni ospite della casa di riposo di ricorrere alle cure del medico di famiglia.

Nulla è innovato relativamente alle funzioni di vigilanza igienica e di profilassi previste per l'ufficio sanitario dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per consulenze specifiche in materia medico-geriatrica inerenti l'andamento generale del servizio, le case di riposo possono avvalersi della consulenza tecnica della commissione di cui all'art. 17 della legge».

Art. 3.

Del controllo e coordinamento tecnico dell'assistenza agli anziani

L'art. 15 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«Le istituzioni a carattere residenziale, operanti nel territorio della provincia, devono essere previamente riconosciute idonee al funzionamento dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al seguente art. 17, in ordine alla funzionalità sul piano edificiale, dell'arredamento e attrezzatura e del regolamento di servizio».

Nell'art. 16 della legge provinciale le parole «agli enti pubblici» sono sostituite con le parole «alle istituzioni».

L'art. 17 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«E' costituita una commissione provinciale per l'assistenza agli anziani, della quale fanno parte:

a) l'assessore competente per l'assistenza agli anziani;

b) l'assessore alla sanità;

c) il capo della ripartizione competente per l'assistenza agli anziani;

d) il capo della ripartizione degli enti locali;

e) un medico specializzato in geriatria;

f) un architetto esperto nei problemi specifici degli anziani in rapporto all'edilizia;

g) due esperti nella materia dell'assistenza degli anziani;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Bolzano;

i) un rappresentante della comunità di lavoro delle case di riposo dell'Alto Adige;

l) due rappresentanti dei pensionati.

L'assessore di cui alla lettera *a*) svolge le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Ai membri e al segretario della commissione spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

La commissione permane in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale, nel corso della quale è intervenuta la nomina».

Nell'art. 18, lettera *e*), della legge provinciale è soppressa la parola «pubblici».

Nell'art. 18, lettera *g*), della legge provinciale è soppressa la parola «nuove».

L'art. 19 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«Ai fini di un migliore adempimento delle finalità della commissione di cui all'art. 18, l'ufficio competente per l'assistenza agli anziani effettua sopralluoghi ai servizi.

A tal fine l'ufficio può avvalersi della collaborazione dei membri tecnici della commissione, nonchè di funzionari di altri uffici provinciali.

Sull'esito dei sopralluoghi l'ufficio riferisce alla commissione nella sua prima riunione, presentando proposte di intervento».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

L'art. 20 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«L'organo competente dell'ente gestore delibera annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, la retta giornaliera relativa ai servizi per anziani.

In sede di tutela, la giunta provinciale provvede all'esame della deliberazione di cui al comma precedente sentito il parere dell'ufficio provinciale competente per l'assistenza agli anziani».

L'art. 21 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

«La retta è determinata sulla base del costo complessivo del servizio e comprende tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza e il mantenimento degli anziani e ogni altra spesa che concorra a formare il costo del servizio.

Nella retta sono comprese le spese per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature interne per una quota non superiore complessivamente al 4 % della retta determinata a norma del precedente comma.

La retta dei servizi è unica e non differenziata. Per stanze singole è ammessa l'applicazione di una maggiorazione fino al 20 % della retta stessa.

Uno schema per il calcolo della retta è allegato alla presente legge ».

All'art. 22 della legge provinciale e aggiunto il seguente comma:

« Non è suscettibile di rivalsa la tredicesima mensilità della pensione ».

L'art. 23 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa della provincia saranno iscritti annualmente appositi stanziamenti destinati alla concessione di contributi e sussidi per:

a) la promozione, lo sviluppo e la gestione dei servizi aperti;

b) il riattamento e la manutenzione degli immobili destinati ai servizi;

c) l'acquisto, il rinnovo, il miglioramento e l'adeguamento delle attrezzature tecnologiche e degli arredamenti;

d) la preparazione e l'aggiornamento degli addetti, nonchè degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani;

e) la ristrutturazione di immobili di proprietà di enti pubblici con trasformazione in alloggi da destinarsi ad anziani.

Per gli scopi indicati alla lettera d) potranno altresì essere disposti stanziamenti per spese dirette, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 34 ».

Art. 5.

Interventi in favore di forme di assistenza aperta

Alla fine del primo periodo del primo comma dell'art. 24 della legge provinciale, dopo le lettere c), d), ed e) è aggiunta la lettera f).

Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale è sostituito dai seguenti commi:

« Il contributo è commisurato al numero delle persone addette ai servizi e al numero degli utenti e sarà comunque non superiore al 70 % del costo generale riconosciuto ammissibile.

Ai contributi per i servizi a carattere consorziale si applica una maggiorazione del 10 %.

Attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali degli anziani nella vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione alimentare e sanitaria, soggiorni di vacanza e altre, sono finanziabili fino ad un massimo del 40 % della spesa riconosciuta ammissibile, qualora il programma di attività si sviluppi quale servizio lungo tutto l'arco dell'anno ».

Art. 6.

Interventi in relazione agli immobili

Nell'art. 26 della legge provinciale sono tolte le parole « soggiorni di vacanza » e le parole « fino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile » e sono sostituite dalle parole « fino al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile ».

All'art. 26 è aggiunto il seguente comma:

« La giunta provinciale è autorizzata altresì a concedere ad enti pubblici, che intendono riattare o ristrutturare immobili di proprietà degli enti medesimi, per adibirli per almeno 15 anni ad alloggi per anziani, contributi fino all'ammontare massimo del 60 % della spesa riconosciuta ammissibile ».

Il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« Alla domanda vanno allegati il progetto di massima, il preventivo di spesa e la relazione tecnica illustrativa della opera ».

Art. 7.

Disposizioni comuni alle forme di intervento provinciale

Nell'art. 31 della legge provinciale la lettera b) è così sostituita:

« b) piano finanziario dettagliato con documentazione dimostrativa di eventuali contributi o sussidi provenienti da fonti esterne ».

All'art. 31 della legge provinciale è aggiunto il seguente comma:

« Gli enti privati sono esentati dalla presentazione degli allegati di cui alla lettera c) ».

Nel primo comma dell'art. 32 della legge provinciale la parola « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « entro il mese di marzo di ciascun anno ».

L'art. 33 della legge provinciale è soppresso.

L'art. 34 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'assistenza agli anziani, sentita la commissione di cui all'art. 17, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori dei servizi per anziani.

La giunta provinciale può altresì, su proposta dell'assessore competente e sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 17, erogare contributi o sussidi ad istituzioni pubbliche o private che attuino iniziative idonee all'aggiornamento professionale del personale e degli amministratori dei servizi di assistenza agli anziani.

Ai fini di cui al comma precedente le istituzioni interessate dovranno presentare preventivamente domanda all'assessorato provinciale competente per l'assistenza agli anziani, allegando copia della deliberazione o decisione relativa all'iniziativa, piano finanziario e programma dettagliato della stessa, comprendente l'indicazione dei temi e materie, dei tempi e orari, del numero presumibile dei partecipanti, dei relatori e docenti ».

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

All'art. 38 della legge provinciale è aggiunto il seguente secondo comma:

« Si deroga dai requisiti di cui al precedente art. 10 per la concessione dell'idoneità al funzionamento alle istituzioni a carattere residenziale di cui al precedente comma, che comunque dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) stanze dotate di lavabo e contenenti non più di tre letti, con una disponibilità minima di 10, 16 e 23 mq per rispettivamente 1, 2 e 3 ospiti;

b) un bagno ospedaliero e un adeguato numero di locali WC validi sui piani e in corrispondenza dei locali comunitari;

c) uno o più locali soggiorno e/o pranzo con una dimensone complessiva di almeno 1,2 mq per posto-letto;

d) dotazione di corrimani e maniglie di sostegno sui due lati delle scale, nei corridoi e nei servizi.

Oltre a disporre dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la struttura e l'attrezzatura delle case di riposo devono comunque essere tali da garantire un livello minimo di funzionalità e di adeguatezza alle esigenze dell'ospite anziano ».

Art. 9.

Dopo l'art. 40 della legge provinciale viene inserito il seguente art. 40-*bis*:

« *Assistenza a cittadini stranieri.* — La giunta provinciale è autorizzata ad istituire nel bilancio della provincia uno stanziamento per far fronte, ai sensi dell'art. 5 delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, alle spese per l'assistenza a cittadini stranieri nell'ambito delle attività di cui alla presente legge ».

Art. 10.

Finanziamenti

Per l'attuazione della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, modificata e integrata dalla presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 le seguenti spese:

lire 250 milioni per gli scopi di cui all'art. 23, lettere a) e d);

lire 450 milioni per gli scopi di cui all'art. 23, lettere b), c) ed e);

lire 10 milioni per gli scopi di cui all'art. 40-*bis*.

Per gli esercizi finanziari successivi è autorizzata la spesa annua complessiva fino alla concorrenza degli importi indicati al comma precedente, nella misura che sarà stabilita con legge di bilancio.

Alla copertura del maggior onere di lire 337 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, rispetto a quanto autorizzato per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere *una tantum* di lire 1.200 milioni previsto dall'art. 1, punto n. 12 della legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 aprile 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. **18.**
Provvedimenti per la finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale e vistato dal sindaco, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente pr ciascun capitolo. Il documento può essere sostituito dal verbale di chiusura di cui all'art. 64 del regolamento di esecuzione del decreto del presidente della giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5.

E' fatto divieto ai comuni e alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con esclusione sia delle anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti per i comuni ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono autorizzati i prefinanziamenti di mutui, concessi per investimenti, fino alla concorrenza di un terzo dello importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunti a carico del bilancio della Provincia ai sensi del successivo art. 2.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del presidente della giunta provinciale per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione dell'azienda di trasporto sino all'esercizio 1977, nonchè ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Il limite di cui al secondo comma non si applica alle deliberazioni, di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso al netto dei contributi regionali e provinciali sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 % delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detto 25 %, si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977.

I comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978 sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme della presente legge. Non vanno rideterminati i bilanci di previsione per l'anno 1978 già approvati, che risultino conformi alle norme della presente legge.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 %, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni, in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi, concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasposto gestiti in forma diversa.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui autorizzati a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci dei comuni, sono assunte a carico del bilancio della provincia. In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici

In dipendenza e applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci dei comuni del 1978 e degli anni successivi è iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma e la provincia provvede al rimborso delle annualità dovute con trasferimento ai sensi dell'art. 8.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci, salvo quanto disposto con la legge regionale in materia di ordinamento dei comuni.

Art. 4.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 — escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonchè quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti provinciali con vincolo di destinazione, e, per i costi dei servizi, compresa l'assunzione del personale necessario da istituire sul proprio territorio in base a norme di legge, qualora i costi dei servizi vengono interamente coperti con le corrispondenti entrate pertinenti — non potrà subire incrementi superiori al 7 % dell'ammontare impegnato per il 1977 quale risulta dal documento previsto dal primo comma del precedente art. 1. Le spese per il personale sopra considerate si riferiscono a quelle a carico, per legge, dei comuni, anche se il personale stesso risulti dipendente dai enti, consorzi e aziende, purchè pubblici, comunque costituiti.

I comuni che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa di cui al primo comma, presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, il comune dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'art. 1.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformità ai commi precedenti vengono dichiarate nulle, per violazione di legge, da parte del competente organo di controllo.

Art. 5.

Nell'anno 1978 i comuni, le loro aziende e i loro consorzi non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

I comuni superiori a diecimila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende.

Con riferimento a tale accertamento i comuni deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti prevedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dall'istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

Per i comuni fino a diecimila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

Rimane ferma l'eccezione relativa all'assunzione di personale per nuovi servizi previsti al primo comma dell'art. 4.

Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla provincia o la cui spesa è coperta da contributi provinciali concessi a seguito dell'attribuzione di deleghe di funzioni amministrative.

Nell'anno 1978 i comuni e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente gestivano il servizio, regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

Art. 6.

Per l'anno 1978 la spesa corrente compresi gli ammortamenti delle aziende speciali di trasporto di comuni e loro consorzi non potrà subire incrementi superiori al 10 % di quella accertata nell'esercizio 1977.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse dell'anno 1978 rispetto a quella accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse ancora accertata, rispetto a quella accertata per l'esercizio 1976, dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Art. 7

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre ai comuni autorizzati dal presidente della giunta provinciale ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977 sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunte a carico del bilancio della provincia ed iscritte nei bilanci dei comuni per il 1977, nonchè dell'aumento del 20 % delle entrate sostitutive di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 1978, n. 43. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo art. 8.

Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale, alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il presidente della giunta provinciale e a tale fine i comuni dovranno trasmettere all'amministrazione provinciale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge un prospetto riepilogativo delle somme dovute nell'anno 1978 alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti mutuanti a titolo di rate di ammortamento dovute per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

Art. 8.

Il pareggio dei bilanci comunali approvati ai sensi di legge è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. L'importo di tali erogazioni è determinato dalla giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione 1978.

Il versamento di tali importi ai comuni avrà luogo in unica soluzione entro il 31 agosto 1978.

Art. 9.

I comuni, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte della giunta provinciale, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 10.

Sino al 31 dicembre 1978 è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma o all'attivazione di nuovi servizi.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonchè per attuare accorpamenti, fusioni e unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 10 miliardi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2450 — Assegnazioni per il pareggio dei bilanci comunali deficitari . . . . L. 10.000.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 10.000.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 aprile 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1978, n. 19.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 24 *del* 16 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(5175)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781910)